



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
F.d.I.
Il Presidente

AOO CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

16 GEN. 2019

N° 721, 2.6

TESTO SOSTITUTIVO

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
X^a LEGISLATURA

PDC n. 335

Firenze, 3 gennaio 2019

PROPOSTA DI LEGGE

Norme per incentivare le adozioni e per ridurre gli abbandoni dei cani e dei gatti

d' iniziativa del consigliere

Paolo Marcheschi

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Incentivi per l'adozione dei cani ospitati nei canili e dei gatti ospitati nelle oasi feline

Art. 3 - Prestazioni veterinarie gratuite

Art. 4 - Incentivi per contrastare l'abbandono dei cani in situazioni di criticità

Art. 5 - Norma finanziaria

Art. 6 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo").

Considerato quanto segue:

- 1. La necessità di addivenire, in seguito all'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, all'adozione di specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare: il benessere degli animali, evitarne gli utilizzi riprovevoli, consentirne l'identificazione attraverso appositi "microchip" ed utilizzare la "pet-therapy" per la cura di anziani e bambini.**
- 2. L'esigenza di regolare le relazioni tra gli esseri umani e gli animali, in seguito alla sensibilità crescente delle norme verso i bisogni degli animali in quanto "esseri senzienti e non quali cose messe a disposizione del genere umano", come riconosciuto dal Trattato dell'Unione europea di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007 da ventisette Stati.**

Approva la presente legg

Art.1

Finalità

- 1. La Regione Toscana, in coerenza con le finalità dell'articolo 4 del proprio Statuto, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo.**
- 2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge incentiva l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline, prevede l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite ai cani e ai gatti di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico, di persone disabili, di persone sole con più di 65 anni di età e ai cani e gatti impiegati negli IAA, e assicura l'erogazione di un sostegno per evitare l'abbandono dei cani in situazioni di accertata e sopravvenuta criticità tale da non consentire il mantenimento degli stessi.**

Art. 2

Incentivi per l'adozione dei cani ospitati nei canili e dei gatti ospitati nelle oasi feline

1. Per incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline i Comuni, anche con le risorse messe a disposizione della Regione, prevedono la corresponsione di agevolazioni a rimborso di spese medico-veterinarie o alimentari eventualmente sostenute. Al di fuori di tale modalità non possono essere elargiti incentivi di natura economica o in denaro per promuovere l'adozione medesima.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal comma 1.

Art. 3

Prestazioni veterinarie gratuite

1. La Regione assicura l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compresa la microchippatura e la sterilizzazione, ai cani e ai gatti di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico, di persone disabili, di persone sole con più di 65 anni di età, e ai cani e ai gatti impiegati negli IAA.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal comma 1.

Art. 4

Incentivi per contrastare l'abbandono dei cani in situazioni di criticità

1. La Regione assicura l'erogazione di un sostegno per evitare l'abbandono dei cani in situazioni di accertata e sopravvenuta criticità tale da non consentire il mantenimento degli stessi.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal comma 1.

Art. 5

Norma di invarianza finanziaria

1. All'onere finanziario, per l'anno 2019, derivante dalla presente legge, quantificato in euro 30.000, si fa fronte con le risorse iscritte nella Missione 1300 "Tutela della salute" Programma 1307 "Ulteriori spese in materia sanitaria". Per gli anni successivi le risorse da destinare sono rinviate ai successivi bilanci annuali e pluriennali .

Art. 6

Entrata in vigore

La Presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge intende favorire l'adozione da parte di privati degli animali che vengono accolti in canili e gattili, facilitando quindi la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale delle strutture di ricovero, che rappresentano un costo per le casse pubbliche e un impegno per i gestori. In Toscana esistono 69 canili rifugio con 3.000 cani ospitati. Il costo medio è di 5 euro al giorno per cane, un costo che va ad aumentare con l'avanzare dell'età del cane. Si sta rilevando inoltre un aumento di richieste di cessione dei cani ai canili da parte dei proprietari per mancanza di disponibilità di risorse per il mantenimento degli stessi. Si prevedono quindi la corresponsione di agevolazioni a rimborso di spese medico-veterinarie o alimentari eventualmente sostenute a chi intraprende il percorso dell'adozione, l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite ai cani e ai gatti di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico, di persone disabili, di persone sole con più di 65 anni di età, e ai cani e ai gatti impiegati negli IAA e l'erogazione di un sostegno per evitare l'abbandono dei cani in situazioni di accertata e sopravvenuta criticità.

Inoltre si intende valorizzare la funzione sociale svolta dagli animali di affezione a favore di persone svantaggiate, persone sole e anziane e portatori di disabilità. Nei bambini con particolari problemi, negli anziani e in alcune categorie di malati e di disabili fisici e psichici il contatto con un animale può aiutare a soddisfare certi bisogni e recuperare alcune abilità. È stato infatti rilevato da studi condotti già negli scorsi decenni e oggi comprovati da sempre più numerose esperienze, che il contatto con un animale, oltre a garantire la sostituzione di affetti mancanti o carenti, è particolarmente adatto a favorire i contatti interpersonali. Può inoltre svolgere la funzione di ammortizzatore in particolari condizioni di stress e di conflittualità e può rappresentare un valido aiuto per pazienti con problemi di comportamento sociale e di comunicazione, specie se bambini o anziani. Il legame affettivo con l'animale è molto importante per la salute delle persone più fragili che troppe volte, proprio a causa delle spese di mantenimento degli animali, soprattutto legate ai costi del veterinario, rinunciano ad accudire un cane o un gatto. Le risorse finanziarie impiegate sono a carico dei comuni e in parte coperte dai trasferimenti finanziari regionali. Le risorse a carico diretto del bilancio regionale sono quantificate in euro 30.000.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

Norme per incentivare le adozioni e per ridurre gli abbandoni dei cani e dei gatti

Soggetto proponente :

CONS. PAOLO MARCHESCHI

Copertura finanziaria :

- Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale .
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- Xprevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)
- NON SI PREVEDONO SPESE A CARICO DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
-

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Missione	1300			
Programma	1307			
Titolo				
Totale	30.000	0	0	30.000

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione egli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio (se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta)
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese imprevedute relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione (art. 14 comma 5 l.r. 1/2015)

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA - CONSIGLIO REGIONALE

(Indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: LEGGE REGIONALE

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: NORME PER INCENTIVARE LE ADOZIONI E PER RIDURRE GLI ABBANDONI DEI CANI E DEI GATTI - RIMBORSO SPESE MEDICO-VETERINARIE E ALIMENTARI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO ECONOMICO, DISABILI E DI PERSONE SOLE CON PIU' DI 65 ANNI DI ETA'.

(Indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. Impiego di risorse pubbliche



1.a.1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto Si al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*



NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica (è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1); oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'impresa. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

• 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

• 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (Indicare quali : _____);

- area geografica¹ (Indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____
- _____
- _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto Si:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);**
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);**
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);**
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);**
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);**
- estinzione o riduzione del debito;**
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;**
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);**
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);**
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;**
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;**
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);**
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;**
- nel caso delle infrastrutture:**
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;**
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;**
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.**

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o Indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

